

**NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL CAPO IV DELLA LEGGE REGIONALE 1°
APRILE 2004. N. 3 INERENTI ALLE SPONSORIZZAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO**
approvate con DGR 281 dell'11.02.2011

In attuazione di quanto previsto agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 “Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport”, le presenti disposizioni definiscono i livelli tecnico-agonistici che i soggetti richiedenti debbono possedere ai fini della costituzione del rapporto di sponsorizzazione, i limiti massimi degli importi riconoscibili ai soggetti sponsorizzati e i criteri per la determinazione dell’entità della sponsorizzazione richiesta dai soggetti aventi titolo.

Le presenti disposizioni definiscono, inoltre, criteri e modalità di valutazione da utilizzare ai fini della determinazione dell’entità degli importi riconoscibili a titolo di sponsorizzazione a favore dei singoli atleti richiedenti.

1. SPONSORIZZAZIONE DI ATLETI TESSERATI AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE

1.1 Fatto salvo il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalle disposizioni contenute nel capo IV della l.r. 3/2004, ai fini dell’instaurazione del rapporto di sponsorizzazione gli atleti devono possedere almeno uno dei seguenti livelli tecnico-agonistici:

- a) atleta inserito nell’organico della squadra nazionale maggiore di specialità;
- b) limitatamente alle discipline sportive le cui FSN provvedono alla composizione della squadra nazionale maggiore solo in occasione di particolari e limitati eventi agonistici a livello internazionale (es: tennis, ciclismo, ecc.), ovvero alle discipline la cui attività sportiva internazionale non preveda la composizione di una squadra nazionale maggiore: atleta inserito, alla data di presentazione della domanda, entro il 100° posto della graduatoria mondiale assoluta della specialità (ranking mondiale), partecipante al campionato mondiale in prova unica, comunque denominato, o ad almeno una tappa del circuito costituente la massima rassegna agonistica della specialità a livello mondiale.

1.2 Il possesso dei livelli tecnico-agonistici come sopra definiti deve essere attestato da parte della FSN di appartenenza.

1.3 Per la valutazione dei livelli tecnico-agonistici posseduti dagli atleti, le relative domande sono sottoposte al parere del Comitato ristretto, di cui all’articolo 18 della l.r. 3/2004.

1.4 L’entità massima degli importi riconoscibili a titolo di sponsorizzazione è determinata in euro 25.000,00, oneri fiscali inclusi.

- 1.5 Durante il periodo di efficacia dei contratti stipulati ai sensi della presente disciplina non è ammessa l'instaurazione, con il medesimo atleta, di ulteriori rapporti di sponsorizzazione ai sensi del capo IV della l.r. 3/2004, ancorché riferiti alla pratica di ulteriori discipline sportive.
- 1.6 Alla determinazione degli importi da riconoscersi ai singoli atleti a titolo di sponsorizzazione si provvede considerando i seguenti elementi:
- a) sussistenza e relativa entità di limitazioni nell'esposizione del logotipo regionale;
 - b) rilevanza, sotto il profilo promozionale e tecnico-agonistico, del programma agonistico presentato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), della l.r. 3/2004;
 - c) rilevanza mediatica della disciplina praticata;
 - d) curriculum sportivo dell'atleta.
- 1.7 Ai fini della determinazione degli importi da riconoscersi a titolo di sponsorizzazione, gli elementi di cui al punto 1.6 sono considerati come segue:
- a) in presenza di limitazioni all'esposizione del logotipo regionale durante lo svolgimento delle diverse fasi di gara, purché derivanti da specifiche prescrizioni imposte dalle federazioni sportive nazionali o internazionali competenti ovvero dalle Società di appartenenza e, pertanto, indipendenti dalla volontà dell'atleta, l'ammontare dell'importo da riconoscersi in funzione della rilevanza del programma agonistico, calcolato con le modalità di cui al punto 1.8, lettere a) e b), è decurtato di una percentuale variabile tra il 5 per cento e il 50 per cento in funzione della minore/maggiore ricaduta della limitazione sull'azione promozionale-turistica svolta dall'atleta a favore della Regione; la presenza di eventuali limitazioni all'esposizione del logotipo regionale, come sopra definite, deve essere attestata da parte della Federazione Sportiva Nazionale ovvero della Società sportiva interessate;
 - b) la rilevanza del programma agonistico dell'atleta è definita attribuendo alle singole competizioni i punteggi di seguito indicati:
 - 1) giochi olimpici: punti 20;
 - 2) campionati mondiali assoluti individuali: punti 15;
 - 3) campionati mondiali assoluti a squadre: punti 5
 - 4) campionati europei assoluti individuali: punti 5;
 - 5) campionati europei assoluti a squadre: punti 2
 - 6) campionati italiani assoluti: punti 2;
 - 7) circuiti mondiali articolati in più prove: punti 2 per ogni gara, entro il limite massimo di punti 20;
 - 8) circuiti europei articolati in più prove: punti 1 per ogni gara, entro il limite massimo di punti 10;
 - 9) altre gare a livello internazionale: punti 0,50 per ogni gara, entro il limite massimo di punti 2,50;

- 10) altre gare a livello nazionale: punti 0,25 per ogni gara, entro il limite massimo di punti 1,25;
- c) la rilevanza mediatica della disciplina sportiva praticata dall'atleta è determinata mediante l'attribuzione di un punteggio compreso fra 1 e 10, tenuto conto:
1. della minore/maggiore idoneità della disciplina medesima a promuovere l'offerta turistico-sportiva della Valle d'Aosta;
 2. del seguito mediatico di cui la disciplina sportiva praticata gode a livello nazionale e internazionale;
- d) la rilevanza del curriculum sportivo dell'atleta è valorizzata mediante l'attribuzione di un punteggio per ogni titolo sportivo conseguito dal medesimo negli ultimi 2 quadrienni olimpici, oltre a quello in corso all'atto della presentazione della domanda, come di seguito indicato:
- 1) atleta medagliato ai giochi olimpici: punti 70;
 - 2) atleta medagliato ai campionati mondiali assoluti individuali o classificato entro i primi tre posti della classifica finale del circuito mondiale individuale assoluto articolato in più prove: punti 50;
 - 3) atleta classificato tra il 4° ed il 10° posto della classifica finale del circuito mondiale individuale assoluto articolato in più prove: punti 40;
 - 4) atleta partecipante ai giochi olimpici: punti 30;
 - 5) atleta partecipante ai campionati mondiali assoluti individuali, o medagliato ai campionati europei assoluti individuali: punti 20;
 - 6) atleta campione italiano individuale assoluto: punti 10.

1.8 La determinazione degli importi delle sponsorizzazioni da riconoscersi ai singoli atleti avviene con le seguenti modalità:

- a) il 70 per cento delle somme complessive disponibili è destinato alla ripartizione fra i singoli atleti in funzione della rilevanza del programma agonistico, così come determinato in applicazione del punto 1.7 lettere a), b) e c);
- b) il punteggio complessivo riconosciuto ai singoli atleti con riferimento alla rilevanza del relativo programma agonistico è moltiplicato per il valore mediatico attribuito alla rispettiva disciplina sportiva;
- c) l'importo di cui alla lettera a) è ripartito fra gli atleti in ragione del rapporto fra il punteggio complessivo calcolato per tutti gli atleti in relazione alla rilevanza dei programmi agonistici ed il punteggio riferito al programma agonistico di ogni singolo atleta;
- d) il 30 per cento delle somme complessive disponibili è destinato alla ripartizione fra i singoli atleti in funzione del curriculum sportivo, così come determinato in applicazione del punto 1.7 lettera d);
- e) l'importo di cui alla lettera d) è ripartito fra gli atleti in ragione del rapporto fra il punteggio complessivo calcolato per tutti gli atleti a titolo di curriculum sportivo ed il punteggio riferito al curriculum di ogni singolo atleta;

- f) gli importi determinati ai sensi dei punti precedenti sono arrotondati per eccesso e per difetto ai cento euro;
- g) gli importi definiti per i singoli atleti secondo quanto stabilito dai punti precedenti possono essere incrementati nei casi in cui siano riscontrati ulteriori elementi di valutazione suscettibili di determinare una maggiore rilevanza dell'azione promozionale svolta dai singoli atleti a favore della Regione, con le seguenti limitazioni:
 - 1. limite massimo del 20% di ogni singolo importo calcolato ai sensi dei punti precedenti;
 - 2. limite massimo del 20% dello stanziamento complessivo destinato alla ripartizione fra i singoli atleti di cui alle precedenti lettere a) e d).

2. SPONSORIZZAZIONE DI ATLETI PRATICANTI UNA ATTIVITA' SPORTIVA NON RIENTRANTE IN UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE

- 2.1. Ai fini dell'instaurazione del rapporto di sponsorizzazione di cui all'articolo 20, lettera b) della legge regionale 3/2004, riguardante l'attività sportiva non rientrante in una FSN, la stessa dovrà essere caratterizzata da un importante contenuto motorio ed essere disciplinata a livello nazionale e internazionale da federazioni od organismi che determinino regole e modalità di svolgimento di prove valide per campionati o circuiti, comunque denominati, in ambito nazionale e internazionale.
- 2.2 Il rapporto di sponsorizzazione è instaurato con atleti che possiedono almeno uno dei seguenti livelli tecnico-agonistici:
 - a) atleta inserito nell'organico della rappresentativa nazionale della disciplina, ove prevista;
 - b) atleta partecipante al campionato mondiale o campionato, circuito, competizione, comunque denominato, costituente rassegna o evento agonistico a livello mondiale assoluto della specialità.
- 2.3 Ai fini dell'instaurazione del rapporto di sponsorizzazione il possesso dei livelli tecnico-agonistici come sopra definito deve essere attestato dall'atleta interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- 2.4 Per la valutazione dei livelli tecnico-agonistici posseduti dagli atleti, le relative domande sono sottoposte al parere del Comitato ristretto, di cui all'articolo 18 della l.r. 3/2004.
- 2.5 L'entità massima degli importi riconoscibili a titolo di sponsorizzazione è determinata in euro 12.000,00, oneri fiscali inclusi.

- 2.6 Durante il periodo di efficacia dei contratti stipulati ai sensi della presente disciplina non è ammessa l'instaurazione, con il medesimo atleta, di ulteriori rapporti di sponsorizzazione ai sensi del capo IV della l.r. 3/2004, ancorché riferiti alla pratica di ulteriori discipline sportive.
- 2.7 Alla determinazione degli importi da riconoscersi ai singoli atleti a titolo di sponsorizzazione si provvede considerando i seguenti elementi:
- a) sussistenza e relativa entità di limitazioni nell'esposizione del logotipo regionale;
 - b) rilevanza, sotto il profilo promozionale e tecnico-agonistico, del programma agonistico presentato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), della l.r. 3/2004;
 - c) rilevanza mediatica della disciplina praticata;
 - d) curriculum sportivo dell'atleta.
- 2.8 Ai fini della determinazione degli importi da riconoscersi a titolo di sponsorizzazione, si osservano le disposizioni di cui ai punti 1.7 e 1.8.

3. LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI SPETTANTI

- 3.1 In relazione quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 3/2004, qualora il soggetto sponsorizzato non abbia partecipato, per qualsiasi motivo, ad almeno due terzi degli eventi agonistici previsti nel calendario presentato ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera c), la liquidazione delle somme stabilite dal contratto è disposta riducendone l'importo in proporzione al numero di eventi ai quali l'atleta ha effettivamente preso parte nel periodo considerato, fatto salvo che le competizioni non effettuate ma considerate ai fini della determinazione degli importi spettanti a titolo di sponsorizzazione possano ritenersi utilmente sostituite mediante la partecipazione dell'atleta stesso ad almeno altrettanti eventi agonistici considerati di valore tecnico superiore o equipollente, ancorché non previsti nel calendario suddetto.